



cd
contro Distribuzione



fegica
cist

edizione
FLASH

N.34 - ANNO XIX
27 OTTOBRE 2009

contro Distribuzione Periodico di informazione economiche sindacali della FEderazione Gestori Impianti Carburanti e Affini
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 505 del 30/10/91 Iscrizione al ROC N° 6893. Dirett. Responsabile: Roberto Di Vincenzo

L'ALLERGIA DI ENI AL RISPETTO DELLE REGOLE E DEI PATTI

LEALTA', QUESTA SCONOSCIUTA

DALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ALLA CLAUSOLA DI RECESSO. DAGLI IMPEGNI ECONOMICI, AL NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE. L'OSSESSIONE COMPULSIVA A TRAVOLGERE LE PATTUZIONI, COSI' COME LE NORME CHE REGOLANO LA CONTRATTAZIONE, NON SI FERMA DAVANTI A NULLA. A DIFESA DI QUESTE, INTESA COME "PATRIMONIO COMUNE DI TUTTA LA CATEGORIA", LA FEGICA HA PREDISPOSTO MODELLI DI COMUNICAZIONE CHE VERRANNO UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE POLITICHE E GIURIDICHE AVVIATE E IN PREPARAZIONE.

Chiedere ad una compagnia petrolifera di agire con coscienza ha certamente meno speranze di ottenere un risultato positivo di quanto possa avere successo il tentativo di un cammello in sovrappeso di passare attraverso la biblica cruna dell'ago.

Eppure ci sono stati tempi in cui gli accordi raggiunti, magari faticosamente, e persino la sola parola data, costituiva punto d'onore che fossero rispettati. Tempi in cui le medesime aziende, a cominciare da Agip, venivano considerate -con tutti i loro limiti- come un patrimonio da valorizzare e lasciare in eredità e non come un luogo da razzare barbaramente.

L'Eni di oggi, al contrario, incarna a pieno titolo quest'ultima concezione che si poggia, per quanto in modo precario, su atteggiamenti e comportamenti fieramente marmaldeschi, per i quali il concetto di rispetto delle regole e dei patti è vissuto come un ostacolo da travolgere, più che da aggirare.

In questo senso, la pretesa di imporre un accordo contenente alcuni elementi palesemente in contrasto con il quadro normativo di riferimento è solamente una tappa intermedia di un percorso che solo a chi non è permesso di vedere, può ignorare.

Non c'è bisogno di ritornare alle vicende che vide i massimi dirigenti di Eni R&M spendersi personalmente, in una riunione agostana del 2008, per garantire il rispetto degli impegni economici allora assunti dall'azienda, per quanto ancora non formalmente sottoscritti. Impegni che, invece, sarebbero stati più che dimezzati con l'accordo siglato dodici mesi dopo, che ha introdotto la "libertà di licenziamento" del Gestore, solo per usare le parole attribuite allo stesso Direttore dall'autorevole Sole 24ore.

La naturale propensione ad agire in modo difforme da quanto pattuito o annunciato, è riproposta in modo quasi ossessivo, cosicché, ad esempio, persino le intese tecniche sulla manutenzione degli impianti, condivise appena qualche anno prima, vengono stravolte e rovesciate dall'iniziativa unilaterale dell'azienda che, da una parte, impone ai Gestori procedure impossibili e, dall'altra, cerca di spogliare sé stessa da ogni responsabilità civile e penale, scaricando questa e quella sui singoli Gestori, attraverso l'introduzione di nuove modifiche contrattuali, per altro illegittime secondo il disposto del D.L.vo 32/98.

È un "vizio" che non risparmia nulla. Neanche i termini dell'accordo di luglio. In questo modo, mentre ancora i sottoscrittori si affannano a tesserne le lodi, il denaro delle annualità pregresse -liquidato in generale con fortissimo ritardo rispetto alle scadenze fissate- deve ancora essere ricevuto da una parte consistente di rete, almeno, ma non solo, quella convenzionata. Inoltre, continuano ad essere introdotti nuovi contratti di associazione in partecipazione rispetto a quelli esistenti a luglio e che, in ogni caso, erano di numero ben inferiore ai 200 dichiarati dall'azienda.

Non c'è da stupirsi, quindi, se in spregio delle norme, Eni pretende di tenere fuori della contrattazione sindacale una Organizzazione di categoria: rientra nello stile punitivo che questa azienda utilizza con chiunque osi dissentire, Gestori in testa.

Spiace, semmai, il silenzio di quanti pure si spendono pubblicamente, se non per chiedere il rispetto delle regole, almeno nel richiamare il valore dell'unità.

Un valore che non può che rimanere, anche in prospettiva, uno sterile esercizio retorico, senza la difesa delle regole di

base e del libero e convinto esercizio della dialettica, anche in condizioni di estremo dissenso.

E' a questo convincimento che la Fegica ha ispirato i propri comportamenti quando, nel 2002, Esso ed Api cercarono - senza riuscirci proprio per la ferma opposizione della Fegica- di escludere dalle prosecuzioni dei rispettivi tavoli tecnici di colore le delegazioni della Figisc e la stessa Agip fece altrettanto con quella della Faib autostrade: delegazioni che non avevano inteso sottoscrivere gli accordi raggiunti a luglio di quell'anno. Cosa che non faranno neanche in seguito. La medesima impostazione, per altro, era stata seguita quando l'intera industria petrolifera, senza eccezione alcuna, aveva espresso l'intenzione di chiudere le relazioni con la Figisc che, dopo la mancata firma dell'Accordo Interprofessionale del 29 luglio 1998, aveva contribuito, con una propria specifica denuncia, a fornire elementi di merito utilizzati per l'istruttoria dell'Antitrust di Tesauro, avviata con i blitz della GdF e conclusa con la nota maxi condanna, ribaltata solo in sede di Consiglio di Stato.

E', quindi, proprio nell'ottica di difendere e tutelare quel patrimonio costituito dagli elementi normativi posti alla base dell'esercizio della rappresentanza e della contrattazione che la Fegica, nell'ambito delle iniziative politiche e giuridiche avviate e in preparazione, ha predisposto i modelli di comunicazione allegati a questo numero di cd contro distribuzione flash. Un patrimonio comune di tutta la categoria e che ciascuno dovrebbe considerare indisponibile per definizione.

Si tratta di testi che, con la "copertura" sindacale offerta dalla Fegica, vengono messi a disposizione di ogni Gestore a marchio Agip che ne voglia disporre, sia che abbia controfirmato i pezzi carta che Eni gli ha, nel frattempo, sottoposto, sia che non l'abbia fatto.

L'obiettivo dichiarato é quello di impedire all'azienda di operare limitazioni discrezionali ed ulteriori discriminazioni tra Gestori, soprattutto in funzione di un elemento come quello legato alla liquidazione del "pregresso", che rappresenta un credito già maturato da tutta la categoria.

LE ASSEMBLEE CONTRAPPOSTE A OIL&NONOIL LO STRANO CASO DEI NUMERI CANGIANTI

Come previsto, domenica scorsa si sono tenute, all'interno dei locali che hanno ospitato la fiera "Oil&nonoil", le due assemblee separate dei Gestori, con oggetto l'accordo Agip: da una parte Eni, Faib e Figisc; dall'altra la Fegica.

Nella migliore tradizione della materia, le stime sui "numeri" si contrappongono, per così dire, tra "quelli forniti dagli organizzatori e quelli rilasciati della Prefettura".

Curioso, però, é il caso dei numeri che sono "girati" questa volta: se, come qualcuno ha correttamente detto, nella sala della Fegica, con circa 200 posti a sedere, i ritardatari si sono dovuti accontentare di rimanere in piedi, una prima generosa stima di una sessantina di presenze accreditate all'assemblea Eni-Faib-Figisc -funzionari aziendali ed agenti compresi- si é, in seguito, pirandellianamente tramutata in centinaio.

Due numeri sono sempre meglio di uno.



Lotta, ti dico

Sorridi, ti dico. Sorridi al futuro che attende,
ancora non sai se a braccia aperte. Sorridi anche
nel dolore, nella malinconia; riprendi il cammino...
Sorridi alle offese, perdona le infamie di cuori crudeli.

Indígnati, dico. Indígnati per l'uomo
che affama ed umilia con cuore di gelida pietra
altri esseri umani. Indígnati per chi é calpestato.
Urla con animo grande proteste e condanne.

Scrivi, ti dico. Scrivi l'enorme ricchezza
che hai dentro, perché il mondo intero
possa goderne. Scrivi i tuoi pensieri,
le tue intransigenze, le tue speranze, le tue utopie,

i tuoi sogni, i tuoi palpiti, le tue carezze,
i tuoi entusiasmi, i tuoi furori, i tuoi amori.

Scrivi e colpisci con la tua scrittura
gli ignobili ingiusti, le odiate ed ipocrite voci.

Ama, ancora ti dico. Ama tutti e ciascuno
tra coloro che nessun altro ama e rispetta.
Ama i silenzi, i profumi, l'aria, le nuvole, i fiori.

Ama l'amore, gli amori.

Ama la neve se resta, morbida coltre,
a proteggere i raccolti delle stagioni future; per amore,
libera la terra da quella neve che può trasformarsi
in mortale, gelida morsa. Ama il viandante
e asciugalo, sfamalo. Rendigli meno pesante il mantello.

Posa una mano sulla sua spalla. Confortalo.

Consolalo per le sue, per le tue sofferenze
e per le membra esauste: possa dolcemente posarle
sulla madre terra quando la sua candela si spegnerà.

Lotta, infine, ti dico. Lotta anche per chi,
stanco di sconfitte, non sa piú lottare.

Pier Paolo Pasolini





Timbro con ragione sociale

....., / / 2009

Spett.le **ENI S.p.A.**
Divisione Refining & Marketing
ACR di
Via/Piazza
.....

alla c.a.....

e, p.c. **Fegica Cisl**
Via Anzio, 24
00178 ROMA

Raccomandata A.R.
anticipata via posta elettronica/fax

OGGETTO: ACCORDO 28 LUGLIO 2009 - IMP. N.

La/lo scrivente, gestore del punto vendita in oggetto, deve prendere atto di non aver ancora beneficiato della liquidazione degli importi previsti dagli elementi economici contenuti nell'accordo del 28.7.09 che codesta azienda ha sottoscritto, con particolare riferimento alla cosiddetta "una tantum" considerata nel paragrafo "Periodo pregresso".

Tenuto conto che, al contrario, ad altre gestioni di altri punti vendita colorati dal medesimo marchio, riforniti in esclusiva dalla stessa Azienda e appartenenti allo stesso bacino di utenza, Eni S.p.A. ha già provveduto a tale liquidazione, questo comportamento configura un'ingiustificabile discriminazione.

Inoltre, per stessa ammissione dei funzionari di codesta Azienda, la mancata liquidazione di quanto dovuto a termini di accordo e del quadro normativo di riferimento sarebbe da mettere in relazione alla nostra mancata sottoscrizione di un documento, redatto da Eni su foglio libero e carta non intestata, recante il titolo "DICHIARAZIONE", la cui formula rappresenta appunto una dichiarazione unilaterale della scrivente.

La dichiarazione che codesta Azienda ha scritto e vorrebbe che fosse sottoscritta dalla gestione fa' esplicito riferimento, nella prima parte, alla liquidazione di somme di denaro mai ricevute, né allora né a tutt'oggi, "in adempimento dell'accordo di data 28 luglio 2009".

Nella seconda parte, tale dichiarazione pretende che, con la sottoscrizione, si "prenda atto dell'accordo stesso, ricevuto in copia", se ne "condividano l'insieme dei contenuti" e si "riconosca che le sue previsioni formino un tutt'uno inscindibile in tutte le sue parti".

E' incontrovertibile come con la dichiarazione suddetta, letta unitamente all'accordo citato ed al contesto chiarito dal colloquio formale e informale intrattenuto con i funzionari

aziendali, codesta Azienda ha inteso assicurarsi da parte della sottoscritta, ora per allora, la preventiva accettazione di un nuovo contratto di gestione in sostituzione di quello attualmente e regolarmente vigente tra le Parti.

Appare appena il caso di sottolineare come venga pretesa una condivisione preventiva di un nuovo testo contrattuale formulato unilateralmente dall'Azienda, assolutamente sconosciuto alla scrivente parte contraente che ha dovuto dichiararsi pronta ad accettarlo senza averne potuto prenderne visione, né discuterlo; l'accordo citato, cui l'Azienda si riferisce, infatti, non fa' menzione alcuna ai nuovi contenuti del contratto regolatorio del rapporto di gestione da stipularsi ai sensi del D.Lgs. 32/98, se non richiamando una cosiddetta e non meglio specificata "clausola di recesso", che sarebbe facoltà unilaterale dell'Azienda attivare, alle condizioni e con le procedure altrettanto unilateralmente poste da Eni SpA.

Quindi, la liquidazione delle somme suddette, appare, di fatto, vincolata all'incondizionata accettazione di tale nuovo contratto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto lo/la scrivente dichiara che:

- ritiene prevalente ed intende rispettare il disposto del comma 10, dell'art. 1, del D.Lgs. 32/98, in materia di contratti di gestione e di nullità di pattuizioni difformi da quanto previsto dalla medesima norma;
- si riserva qualunque decisione in ordine alla eventuale accettazione di un qualsiasi nuovo contratto in sostituzione di quello valido e vigente, solo ed esclusivamente in seguito alla possibilità di averne preso preventiva visione ed averne esaminato il contenuto che, in ogni caso, dovrà essere rispondente al quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 32/98, Reg. CE 2790/99, LL. 496/99 e 57/01); quadro normativo al quale l'accordo del 28.7.09 conferma l'esplicito rinvio, attraverso il rinnovo della validità delle intese precedenti, in tutte le parti non modificate o sostituite;
- con riferimento a tale ultima considerazione ed in applicazione delle norme cogenti richiamate, gli adeguamenti economici non possono essere in alcuno modo sottoposti a condizione sospensiva, così come è sempre avvenuto in passato e senza eccezione alcuna. Perciò la scrivente ritiene essere una gravissima discriminazione ai suoi danni l'eventuale e già informalmente dichiarata intenzione di codesta Azienda di procedere allo storno della suddetta liquidazione, nel caso in cui la scrivente non sottoscriva il nuovo contratto proposto da Eni;
- Eni S.p.A deve ritenersi, con la presente, diffidata ad adempiere alle obbligazioni aventi forza di Legge, discendenti dal citato accordo, in termini di adeguamento e liquidazione delle somme spettanti in forza della mancata contrattazione, con le modalità e nei tempi previsti con il suddetto accordo ed utilizzate per ciascuna singola altra gestione. Ciò, anche in considerazione della dipendenza economica della scrivente dal suo fornitore in esclusiva e dalla sperequazione del rapporto di forza contrattuale rilevabile sottolineando come, da tale condizione discenda per Eni SpA, un ingiustificato ed illegittimo vantaggio contrattuale.
- si riserva, considerato quanto in precedenza illustrato, ogni azione a tutela dei propri diritti, finalizzata al ristoro degli eventuali danni subiti.

Distinti saluti.



Timbro con ragione sociale e firma



Timbro con ragione sociale

Modello per chi ha
firmato i documenti Eni

.....,/...../ 2009

Spett.le **ENI S.p.A.**
Divisione Refining & Marketing
ACR di
Via/Piazza
.....

alla c.a.....

e, p.c., **Fegica Cisl**
Via Anzio, 24
00178 ROMA

Raccomandata A.R.
anticipata via posta elettronica/fax

OGGETTO: ACCORDO 28 LUGLIO 2009 - IMP. N.

La/lo scrivente, gestore del punto vendita in oggetto, dopo aver preso visione dell'avvenuta liquidazione degli importi previsti dagli elementi economici contenuti nell'accordo del 28.7.09 che codesta Azienda ha sottoscritto, con particolare riferimento alla cosiddetta "una tantum" considerata nel paragrafo "Periodo pregresso", precisa di aver sottoscritto il documento allegato alla presente, redatto da Eni su carta non intestata, recante il titolo "DICHIARAZIONE", **esclusivamente per impedire che la suddetta liquidazione non le fosse riconosciuta.**

La dichiarazione che codesta Azienda ha scritto e che ha preteso fosse sottoscritta dalla scrivente per procedere alla liquidazione delle somme dovute fa' esplicito riferimento, nella prima parte, alla liquidazione di somme di denaro non ancora ricevute al momento della firma, in adempimento del richiamato accordo del 28 luglio 2009.

Nella seconda parte, tale dichiarazione pretende che, con la sottoscrizione, si "prenda atto dell'accordo stesso, ricevuto in copia", se ne "condividano l'insieme dei contenuti" e si "riconosca che le sue previsioni formino un tutt'uno inscindibile in tutte le sue parti".

E' incontrovertibile come con la dichiarazione suddetta, letta unitamente all'accordo citato ed al contesto chiarito dal colloquio formale e informale intrattenuto con i funzionari aziendali, codesta Azienda ha inteso assicurarsi da parte della sottoscritta, ora per allora, la preventiva accettazione di un nuovo contratto di gestione in sostituzione di quello regolarmente vigente tra le Parti.

Appare appena il caso di sottolineare come venga pretesa una condivisione preventiva di un nuovo testo contrattuale formulato unilateralmente dall'Azienda, assolutamente sconosciuto alla scrivente parte contraente che ha dovuto dichiararsi pronta ad accettarlo senza

averne potuto prenderne visione, né discuterlo; l'accordo citato, cui l'Azienda fa' riferimento, infatti, non fa' menzione alcuna ai nuovi contenuti del contratto regolatorio del rapporto di gestione da stipularsi ai sensi del D.Lgs. 32/98, se non richiamando una cosiddetta e non meglio specificata "clausola di recesso", che sarebbe facoltà unilaterale dell'Azienda attivare, alle condizioni e con le procedure altrettanto unilateralmente poste da Eni SpA.

Quindi, la liquidazione delle somme suddette, appare, di fatto, vincolata all'incondizionata accettazione di tale nuovo contratto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto lo/la scrivente dichiara che:

- ritiene prevalente ed intende rispettare il disposto del comma 10, dell'art. 1, del D.Lgs. 32/98, in materia di contratti di gestione e di nullità di pattuizioni difformi da quanto previsto dalla medesima norma;
- si riserva qualunque decisione in ordine alla eventuale accettazione di un qualsiasi nuovo contratto in sostituzione di quello valido e vigente, solo ed esclusivamente in seguito alla possibilità di averne preso preventiva visione ed averne esaminato il contenuto che, in ogni caso, dovrà essere rispondente al quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 32/98, Reg. CE 2790/99, LL. 496/99 e 57/01); quadro normativo al quale l'accordo del 28.7.09 conferma l'esplicito rinvio, attraverso il rinnovo della validità delle intese precedenti, in tutte le parti non modificate o sostituite;
- con riferimento a tale ultima considerazione ed in applicazione delle norme cogenti richiamate, gli adeguamenti economici non possono essere in alcuno modo sottoposti a condizione sospensiva, così come è sempre avvenuto in passato e senza eccezione alcuna. Perciò la scrivente ritiene essere una gravissima discriminazione ai suoi danni l'eventuale e già informalmente dichiarata intenzione di codesta Azienda di procedere allo storno della suddetta liquidazione, nel caso in cui la scrivente non sottoscriva il nuovo contratto proposto da Eni;
- Eni S.p.A deve ritenersi, con la presente, diffidata ad adempiere alle obbligazioni aventi forza di Legge, discendenti dal citato accordo, in termini di adeguamento e liquidazione delle somme spettanti in forza della mancata contrattazione, con le modalità e nei tempi previsti con il suddetto accordo ed utilizzate per ciascuna singola altra gestione. Ciò, anche in considerazione della dipendenza economica della scrivente dal suo fornitore in esclusiva e dalla sperequazione del rapporto di forza contrattuale rilevabile sottolineando come, da tale condizione discenda per Eni SpA, un ingiustificato ed illegittimo vantaggio contrattuale.
- si riserva, considerato quanto in precedenza illustrato, ogni azione a tutela dei propri diritti, finalizzata al ristoro degli eventuali danni subiti.

Distinti saluti.



Timbro con ragione sociale e firma